

RIABILITAZIONE DEL FALLITO. ULTIMA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Domanda:

Un soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha presentato presso questo Ufficio istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge Regione Lombardia 24.12.2003 n. 30. Nell'espletamento dell'istruttoria è emerso che l'interessato è stato dichiarato fallito con sentenza del 1999 e, nonostante la procedura fallimentare sia stata chiusa con provvedimento del 2004, lo stesso non ha richiesto ed ottenuto la riabilitazione civile di cui al R.D. 267/1942. Si chiede se, alla luce delle nuove disposizioni in materia fallimentare, il soggetto istante possa considerarsi in possesso dei requisiti morali per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Risposta:

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata dalla L.R. 30/2003, è subordinata al possesso, da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione comunale, di specifici requisiti morali, espressamente elencati dall'articolo 5 della stessa Legge Regionale.

In particolare, il comma 1, let. a) dell'articolo 5 L.R. 30/2003, prevede che non possano esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che ottengano la riabilitazione c.d. civile, disciplinata dall'articolo 142 del Regio Decreto 16.03.1942 n. 267.

Nel caso che ci occupa, dall'esame del certificato del casellario giudiziale dell'interessato, è emerso come lo stesso sia stato dichiarato fallito con sentenza del 1999, nonché come la relativa procedura fallimentare sia stata chiusa con decreto del 2004. Nonostante il tempo trascorso, il soggetto interessato non ha mai iniziato il procedimento di riabilitazione e, conseguentemente, ottenuto una sentenza che facesse cessare le incapacità civili collegate allo status di fallito.

Pertanto, a norma dell'articolo 5 della L.R. 30/2003, l'interessato non potrebbe esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino a che non abbia ottenuto detta sentenza del Tribunale, con la quale sia dichiarata la cessazione delle incapacità civili legate al fallimento.

In merito occorre precisare che l'istituto della riabilitazione del fallito è stato sostituito dal procedimento di esdebitazione con la definitiva entrata in vigore, in data 16.07.2006, del Decreto Legislativo 9.01.2006 n. 5, con il quale è stato altresì abrogato il pubblico Registro dei falliti di cui all'articolo 50 del R.D. 267/1942.

L'articolo 150 del D.lgs. 5/2006, nel dettare la disciplina transitoria, espressamente prevede che alle procedure concorsuali pendenti oppure iniziate prima del 16.07.2006, continui ad applicarsi la normativa pregressa. In sostanza, l'articolo 150 D.lgs. 5/2006 non prevede alcuna disposizione circa una qualche efficacia retroattiva della nuova disciplina fallimentare, che varrà solamente per i procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Pertanto, conformemente a tale scelta legislativa, parrebbe corretto ritenere che il soggetto interessato all'esercizio dell'attività di somministrazione, la procedura fallimentare del quale è iniziata e conclusa nella vigenza della precedente normativa, dovrà ancora ottenere una sentenza di riabilitazione per poter ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione.

Di tale avviso è lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, con la risoluzione prot. n. 0008658 del 6.10.2006, ha precisato che "...Si ritiene, pertanto, che gli effetti delle sentenze dichiarative di fallimento già intervenute alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. (il 16.07.2006 N.d.r.) continuino ad applicarsi secondo quanto indicato dalla precedente disciplina, anche per ciò che attiene ai procedimenti per la cessazione delle incapacità civili stabilite dalla legge."

Sul punto occorre registrare, tuttavia, il diverso avviso della maggior parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale l'abolizione del Registro dei falliti avrebbe determinato una sorta di riabilitazione ex lege di tutti i soggetti ivi iscritti, senza la necessità di apposito provvedimento del Tribunale (cfr. Trib. Vicenza, 20.07.2006; Trib. Mantova, 8.02.2007; Trib. Torino, 24.07.2006; Trib. Alba, 15.12.2006; Trib. Roma, 24.02.2007). Altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene che l'abolizione del Registro dei falliti non avrebbe determinato la riabilitazione automatica dei soggetti già dichiarati falliti prima del 16.07.2006, i quali dovranno ancora richiedere ed ottenere la riabilitazione per far cessare gli effetti civili collegati alla dichiarazione di fallimento (cfr. Trib. Torino, 5.04.2007; Corte d'Appello di Torino, 24.10.2006).

Tale diversità di interpretazioni giurisprudenziali, giustificata dalla non felice formulazione della norma di cui all'articolo 150 del D.lgs. 5/2006, ha determinato alcuni giudici di merito a sollevare questione di legittimità avanti la Corte Costituzionale (cfr. ordinanze n. 624 e n. 719 del 19.01.2007 e n. 763 e n. 764 del 8.05.2007 tutte del Tribunale di Pescara), lamentando la disparità di trattamento che il D.lgs. 5/2006 riserverebbe alle procedure fallimentari concluse o pendenti al 16.07.2006 e quelle iniziate successivamente.

Sul punto è intervenuto nuovamente il Legislatore statale, con il D.lgs. 7.09.2007 n. 169, entrato in vigore il 1° Gennaio 2008, recante le norme correttive alla riforma del diritto fallimentare. La nuova disciplina ha ulteriormente modificato ed integrato il R.D. 16.03.1942 n. 267, confermando l'abrogazione del pubblico Registro dei falliti e del procedimento di riabilitazione civile, sostituito dall'esdebitazione. E' stato modificato l'articolo 120 del R.D. 267/1942, prevedendo che con il decreto di chiusura del fallimento cessino tutte le incapacità civili del fallito. Inoltre, agli articoli 19, 21 e 22, il Dlgs. 169/2007 ha previsto una nuova disciplina transitoria dell'intera normativa fallimentare. Più in particolare, l'articolo 19 dispone che il procedimento di esdebitazione si applichi anche alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 5/2006, ossia pendenti al 16.01.2006. L'articolo 21, invece, ha previsto che la cessazioni delle incapacità civili con la chiusura del fallimento si applichi anche alle procedure fallimentari iniziate dopo il 16.01.2006, mentre l'articolo 22 dispone che detto effetto "riabilitante" debba applicarsi anche alle procedure fallimentari pendenti o iniziate dopo il 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore del d.lgs. 169/2007.

Le nuove disposizioni normative, tuttavia, nulla dicono con riferimento alle procedure concorsuali iniziate e concluse in vigenza della vecchia normativa, come nel caso che ci occupa, facendo permanere il dubbio se per i soggetti che siano stati alle stesse sottoposte, le incapacità civili cessino con la riabilitazione o con la semplice chiusura del fallimento.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 27.02.2008 n. 39, con la quale, decidendo in merito anche alle ordinanze del Tribunale di Pescara più sopra citate, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del R.D. 267/1942 nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della riforma fallimentare di cui al D.lgs. 5/2006. Secondo la Corte, il fatto che alla dichiarazione di fallimento conseguisse in maniera automatica l'iscrizione al Registro dei falliti e ne scaturissero le incapacità civili, senza una valutazione circa le concrete ragioni del dissesto finanziario dell'imprenditore, determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 Cost., nonché dei principi e dei diritti di libertà riconosciuti dalla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, di cui l'Italia è firmataria. Conseguentemente ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 50 e 142 del R.D. 267/1942, nella formulazione previgente alla riforma, poiché prevedono che le incapacità personali del fallito perdurino anche dopo la chiusura del fallimento.

In conclusione, dall'esame delle varie fonti normative succedutesi nel tempo, nonché della recente pronuncia della Corte Costituzionale, si ritiene che la chiusura della procedura fallimentare determini automaticamente il venir meno delle incapacità civili del fallito, senza che lo stesso debba ottenere alcun provvedimento giurisdizionale in tal senso, indifferentemente che il fallimento sia stato disciplinato dalle vecchie o dalle nuove norme.

Nel caso di specie, pertanto, considerato che il fallimento dell'interessato è stato chiuso con decreto del 2004, da quella data devono considerarsi cessate le incapacità civili che lo riguardavano, ed il conseguente possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 5 L.R. 30/2003 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.